

LEGGE REGIONALE N.11/2001

**ALLEGATO A**

ALLA

DDG ARPAV N.52/2008

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO  
DELLA FIGURA DI TECNICO  
COMPETENTE IN ACUSTICA  
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.2  
DELLA LQ N. 447/1995

## **ARPAV**

**Direttore Generale ARPAV**  
Andrea Drago

**Direttore Area Tecnico-Scientifica**  
Sandro Boato

**Direttore Dipartimento Provinciale di Verona**  
Giancarlo Cunego

**Responsabile Servizio Osservatorio Regionale Agenti Fisici**  
Flavio Trotti

**Responsabile Ufficio Inquinamento Acustico**  
Tommaso Gabrieli

**Edizione**  
Febbraio 2008

## INDICE

SEZIONE 1:	QUADRO NORMATIVO.....	2
SEZIONE 2:	QUALIFICA PROFESSIONALE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE .....	2
SEZIONE 3:	REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO .....	4
SEZIONE 4:	PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE .....	5
SEZIONE 5:	PUBBLICI DIPENDENTI.....	8
SEZIONE 6:	RACCOMANDAZIONI .....	8
ALLEGATO A1:	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	
ALLEGATO A2:	SCHEDA ATTIVITÀ SVOLTE	

## **SEZIONE 1: QUADRO NORMATIVO**

La LQ n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (così come modificata dalla Legge n. 426 del 1998 e integrata dal DPCM 31.03.98) prevede che l’attività di tecnico competente possa essere svolta da chi possiede gli idonei requisiti previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato Regionale Competente in materia ambientale (art. 2, comma 7 della LQ n. 447/95) e che la domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa (art.1 comma 2 del DPCM 31.03.98).

La Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” prevede, all’art. 4, che la Regione adotti le disposizioni attuative della LQ n. 447/95 e, in particolare, individui le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della LQ n. 447/95.

L’art. 81, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, stabilisce che l’ARPAV eserciti le funzioni relative alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 2 della LQ n. 447/95.

Con nota del 22.04.02, n. 6153 il Direttore dell’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAV delega l’Osservatorio Regionale Agenti Fisici all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 81 della L.R. n. 11 del 2001 sopra citata.

## **SEZIONE 2: QUALIFICA PROFESSIONALE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**

La qualifica di “tecnico competente” è necessaria per svolgere interventi professionali relativi alla misurazione del rumore, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.

In particolare la figura del “tecnico competente” risulta idonea a:

- realizzare tutti i tipi di misura sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
- valutare i limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l’incertezza di misura, incorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata e utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
- realizzare accertamenti strumentali relativi al collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
- proporre interventi correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;

- predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
- gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione.

In merito alle competenze che la LQ n. 447/95 assegna allo Stato circa l'individuazione dei valori limite da assegnare ai requisiti di isolamento degli edifici, il decreto attuativo DPCM 05.12.1997 individua gli indici descrittivi e relativi valori limite da adottare per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. La determinazione dei parametri acustici indicati dal DPCM 05.12.1997 può essere contestuale a valutazioni previsionali oppure a collaudi strumentali, realizzati in opera, dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Se da un lato i collaudi acustici in opera riguardano un ambito professionale che necessita di specifiche competenze in ordine alle tecniche strumentali e di normativa di settore, dall'altra le tecniche necessarie a sviluppare valutazioni previsionali dei requisiti acustici passivi, fanno riferimento a fonti di natura bibliografica o a specifiche base dati certificate e/o derivanti da prove di laboratorio; in particolare la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi è riconducibile a tecniche di calcolo unificate e tipicamente standardizzate.

La competenza necessaria ad espletare prestazioni professionali relative alla valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici - che costituisce elemento necessario al fine del rilascio delle autorizzazioni relative alla concessione edilizia da parte dell'amministrazione comunale - non necessita quindi di specifiche competenze se non quelle già formalmente individuate per la figura del progettista edile. Il progettista edile - ancorché non abilitato come tecnico competente - può dunque effettuare la progettazione delle infrastrutture edilizie nel rispetto dei parametri che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici indicati nell'allegato A del DPCM 05.12.1997 (rif: alla lettera n. 2184/98/SIAM del Ministero dell'Ambiente); la qualifica professionale di tecnico competente rimane in ogni caso necessaria per realizzare le verifiche strumentali in opera dei requisiti acustici indicati dal DPCM 05.12.1997.

Rimane ferma la necessità di possedere la qualifica di tecnico competente nel caso in cui la previsione dei requisiti acustici passivi sia contestuale ad una documentazione previsionale di impatto acustico o ad una valutazione previsionale di clima acustico o ad una valutazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95 e della normativa di attuazione regionale.

### **SEZIONE 3: REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO**

Possono presentare domanda per svolgere l'attività di "tecnico competente" di cui all'articolo 2 della LQ n. 447/95 i soggetti residenti nella regione del Veneto che sono in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico e che svolgono attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati, almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario oppure coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della LQ n. 447/95, almeno cinque anni di attività nell'ambito dell'acustica ambientale.

Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno uno dei seguenti interventi (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98):

- misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento.

Per attività non occasionale si intende l'effettuazione di **almeno 5 prestazioni per anno solare** nel campo dell'acustica ambientale per almeno due anni nel caso dei soggetti in possesso di laurea o diploma universitario e per almeno quattro anni nel caso dei soggetti in possesso di diploma di maturità tecnica tenendo conto della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte. Gli anni utili al conseguimento dell'attestato di tecnico sono gli ultimi quattro per i diplomati o due per i laureati o possessori di diploma di laurea, a partire dalla data di presentazione della domanda.

Gli accertamenti strumentali previsti dalla disciplina per la tutela dal rumore in ambito lavorativo, il collaudo in opera o le stime previsionali dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05.12.97, le verifiche connesse agli indici di confort relativi all'acustica architettonica e le altre attività in campo acustico non rientranti nell'acustica ambientale, non costituiscono esperienza utile al raggiungimento dei requisiti di idoneità e avranno solo carattere integrativo rispetto alle attività presentate nel campo dell'acustica ambientale.

Saranno ammesse le richieste di iscrizione dei soggetti che, pur non avendo svolto per ogni singola annualità un numero sufficiente di interventi, presentano un totale di lavori pari a 10 nel caso dei laureati e pari a 20 nel caso dei diplomati con la condizione che per ogni anno solare sia stato effettuato almeno un intervento (nel caso dei laureati) o almeno due interventi (nel caso dei diplomati) nell'ambito dell'acustica ambientale; in questo caso gli anni di attività considerati al fine del raggiungimento dei requisiti formativi sono conteggiati a partire dalla data di presentazione della domanda.

Le conoscenze necessarie all'esercizio dell'attività di tecnico competente possono essere acquisite attraverso l'affiancamento a tecnici regolarmente iscritti all'elenco regionale e/o attraverso l'attività svolta alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali anche con periodi di stage e/o frequenza volontaria e/o - in parte - attraverso percorsi formativi quali corsi universitari di perfezionamento per laureati e corsi di aggiornamento post diploma di elevato livello tecnico-scientifico che possiedano le caratteristiche definite nell'Allegato B della presente delibera. Un corso annuale della durata minima di 180 ore viene conteggiato come un anno di attività svolta nel campo dell'acustica per i laureati e come due anni di attività svolta nel campo dell'acustica per i diplomati.

#### **SEZIONE 4: PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE**

Per richiedere il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco regionale è necessario presentare domanda in carta semplice con firma in originale (fac-simile in allegato A1 e A2) all'Ufficio Inquinamento Acustico del Servizio Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell'ARPAV con sede a Verona in via Dominutti, 8 - 37135 indicando sulla busta la dicitura "*tecnici competenti in acustica*".

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà come autocertificazione per le informazioni trasmesse negli allegati A1 e A2 relative alle attività svolte ed una informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e va integrata con i seguenti documenti:

1. copia della carta d'identità;
2. copia in carta semplice del titolo di studio;
3. copia della relazione tecnica relativa ad ogni lavoro svolto dal candidato tecnico;
4. allegato A2 debitamente compilato in cui compaiano le informazioni di sintesi di seguito indicate:
  - la data d'inizio della prestazione resa;
  - il luogo oggetto di studio;
  - l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni con indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico;
  - indicazione del tipo di prestazione resa;
  - nominativo e riferimenti del tecnico competente con il quale è stata svolta la prestazione.
5. dichiarazione per ogni relazione tecnica presentata, del tecnico competente in acustica di effettiva collaborazione, con indicazioni specifiche delle mansioni e attività svolte dal candidato tecnico;
6. eventuale attestato di frequenza e superamento esame di un corso in acustica ambientale così come definito nell'Allegato B.

Per ogni lavoro svolto nel campo dell'acustica ambientale è richiesta copia della relazione tecnica, conforme agli atti depositati presso gli enti pubblici e la committenza, il cui contenuto consenta di

effettuare una adeguata valutazione delle prestazioni rese. Dal contenuto delle relazioni tecniche deve comparire, oltre che il riferimento del tecnico competente già iscritto nell'elenco regionale, la formale ed esplicita collaborazione (tramite firma o nominativo) del candidato tecnico.

La documentazione trasmessa e le informazioni in essa contenute saranno considerate esclusivamente ai fini dell'attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per accedere all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale. Le eventuali ulteriori verifiche che si rendessero necessarie nell'ambito delle suddette istruttorie saranno condotte con il solo obiettivo di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella documentazione e riferite all'effettiva attività svolta dal candidato tecnico.

Per ogni singola prestazione svolta - al fine di valutare le esperienze formative acquisite - saranno considerati i seguenti argomenti di carattere generale:

- l'attività relativa alle campagne di misura fonometriche;
- il tipo di elaborazione eseguita sui dati rilevati;
- le tecniche di calcolo previsionale adottate.

Non saranno considerate prestazioni erogate più volte e riferite alle medesime attività e/o infrastrutture per le quali non siano avvenute modificazioni significative degli scenari acustici indagati.

A titolo informativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali attività e operazioni valutate per gli argomenti trattati in ogni prestazione:

**Prospetto I**

ARGOMENTI	ATTIVITA'
<b>I: Campagne di misura</b>	Descrizione dello scenario acustico e del contesto di propagazione dei livelli generati dalle sorgenti di rumore preesistenti e di progetto
	Numero di punti di misura
	Tempi di riferimento, tempi di osservazione e tempi di misura
<b>II: Elaborazione dei dati</b>	Analisi delle storie temporali dei livelli di rumore misurati
	Valutazione del criterio differenziale
	Valutazioni delle componenti tonali
	Valutazioni delle componenti impulsive
	Scorpori di quote di rumorosità, elaborazioni statistiche avanzate, etc...
<b>III: Modellistica previsionale</b>	Utilizzo di dati certificati, adozione di dati bibliografici, etc...
	Adozione di tecniche di calcolo previsionale semplificate
	Adozione di tecniche di calcolo previsionale complesse (software di mappatura, etc...)
	Adozione di tecniche di calcolo previsionale specifiche (normativa tecnica di settore, etc...)
	Determinazione dei requisiti acustici passivi dei fabbricati orientati alla valutazione delle attenuazioni introdotte sulle emissioni generate da sorgenti confinate
	Progettazione sistemi di mitigazione acustica (passivi, attivi, incapsulaggi, barriere, etc...)

L'aspirante tecnico dovrà esibire competenze su tutti gli argomenti riportati nel prospetto precedente (Prospetto I) mostrando (attraverso la documentazione trasmessa) d'aver effettivamente svolto un congruo ed eterogeneo insieme di attività per ogni argomento.

Per consentire un'adeguata valutazione delle singole prestazioni rese, le attività indicate al precedente prospetto devono essere accompagnate da una dettagliata e compiuta descrizione delle tecniche di calcolo, delle elaborazioni svolte e delle procedure di misura adottate fornendo espliciti elementi che indichino l'effettiva attività svolta.

Le attività prive delle suddette condizioni di dettaglio o quelle sviluppate in modo non conforme a quanto indicato dalla normativa nazionale, dalla normativa regionale, dalla normativa tecnica o dalle fonti bibliografiche più accreditate non saranno considerate al fine dell'ottenimento della qualifica di tecnico competente.

La presenza di prestazioni che mostrino errori, significative inesattezze o che siano basate su analisi non idonee alla problematica ambientale affrontata costituisce elemento sufficiente al mancato riconoscimento del candidato tecnico competente.

Il prospetto seguente (Prospetto II) riporta in sintesi le indicazioni che regolano l'iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica:

**Prospetto II: Requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco regionale dei tecnici competenti**

Possessori di diploma di scuola media superiore		Possessori di diploma di laurea (triennale) o di laurea (vecchio o nuovo ordinamento)	
ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B
<b>4 anni</b> di attività continuativa (*)	<b>2 anni</b> di attività continuativa (*)	<b>2 anni</b> di attività continuativa (*)	<b>1 anno</b> di attività (*)
	+		+
	<b>Corso di perfezionamento</b> (**) di almeno 180 ore dall'elevato contenuto tecnico scientifico		<b>Corso di perfezionamento</b> (**) di almeno 180 ore dall'elevato contenuto tecnico scientifico
(*) Almeno cinque lavori all'anno tenuto conto anche della qualità degli stessi.			
(**) Le caratteristiche e il contenuto del corso devono rispondere ai requisiti indicati nell'Allegato B.			

Le domande pervenute all'Ufficio Inquinamento Acustico dell'Osservatorio Regionale Agenti Fisici dell'ARPAV saranno valutate entro un termine di n. 60 giorni lavorativi dalla data di protocollo del ricevimento. Se necessario verrà richiesta al soggetto con raccomandata eventuale documentazione integrativa (a sua volta valutata entro un termine di 60 giorni lavorativi dalla data di protocollo del

ricevimento). A istruttoria conclusa e in caso di idonei requisiti si invierà un attestato di riconoscimento con indicazione del numero di riferimento progressivo dell'iscritto. Il ricevimento di tale attestato permetterà all'iscritto di esercitare a tutti gli effetti la propria attività.

Le domande di soggetti le cui caratteristiche risulteranno, a seguito di valutazione della documentazione integrativa, insufficienti o non idonee saranno tenute in sospeso e l'iscrizione all'elenco sarà subordinata all'integrazione dell'istanza mediante invio di regolare documentazione, una volta maturati i requisiti necessari.

Si provvederà ad organizzare sul sito internet dell'Agenzia ([www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)) una sezione dedicata ai tecnici competenti dove poter consultare l'elenco aggiornato e reperire la modulistica necessaria per l'iscrizione.

#### **SEZIONE 5: PUBBLICI DIPENDENTI**

Le attività di tecnico competente possono essere svolte da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale alla data di entrata in vigore della LQ n. 447/95. In tal caso è possibile continuare a svolgere la propria attività all'interno della struttura territoriale di appartenenza. Il personale in servizio presso le strutture pubbliche e non ancora in possesso del titolo di tecnico competente, può svolgere attività nell'ambito dei controlli sull'inquinamento acustico di competenza dell'ente secondo le procedure adottate dall'ente stesso e sotto la responsabilità di un tecnico competente appartenente alle medesima struttura. I pubblici dipendenti che alla data di entrata in vigore della LQ n. 447/95 non svolgevano attività nel campo dell'acustica o che intendano svolgere attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 31.03.98, devono, parimenti ai soggetti privati, presentare domanda ad ARPAV allegando tutta la documentazione di cui alla sezione 4 del presente allegato per essere riconosciuti tecnici competenti a tutti gli effetti e svolgere l'attività del caso.

#### **SEZIONE 6: RACCOMANDAZIONI**

Al fine di garantire costanza e qualità del servizio effettuato da parte del tecnico competente in acustica si raccomanda, vista la rapida evoluzione di una materia soggetta a continui mutamenti normativi e legislativi, la partecipazione ad attività formative quali corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale di tipo universitario oppure organizzati da enti strutturati o organismi rappresentanti di categorie professionali.